



IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la Legge 240/2010;

VISTA la delibera del Senato accademico del 19 aprile 2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 2 luglio 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna



UNIVERSITÀ
CUSANO

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA



Sommario

ART. 1) OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2) ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA	3
ART. 3) BANDO	3
ART. 4) REQUISITI	4
ART. 5) INCOMPATIBILITA'	4
ART. 6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ART. 7) COMMISSIONE GIUDICATRICE	4
ART. 8) LAVORI DELLA COMMISSIONE	5
ART. 9) STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 10) COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E ASSICURATIVO	6
ART. 11) DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO	6
ART. 12) DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITA', ASPETTATIVE E INTERRUZIONI	6
ART. 13) DIRITTI E DOVERI	7
ART. 14) VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA	8
ART. 15) NORME FINALI E TRANSITORIE	8



REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

Art. 1) Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Università Niccolò Cusano - Telematica ROMA, di seguito "Unicusano", di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nella formulazione ante riforma della Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n. 36 del 30/04/2022).

Art. 2) Attivazione assegni di ricerca

Il conferimento di assegni di ricerca, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, avviene attraverso le procedure selettive di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e specificamente:

- art. 22, co. 4, lett. a): *pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;*
- art. 22, co. 4, lett. b): *pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per l'attività di ricerca.*

Art. 3) Bando

Il bando per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca deve contenere:

- titolo e sintetica descrizione del programma di ricerca;
- finalità specifiche dell'assegno di ricerca;
- Settore Scientifico Disciplinare in cui viene attivato l'assegno di ricerca;
- competenze scientifiche possedute dai candidati;
- durata dell'attività di ricerca;
- importo dell'assegno di ricerca;
- termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non potrà, comunque, essere inferiore a quindici giorni e superiore a trenta dalla data di pubblicazione;
- diritti e doveri dei candidati;
- trattamento economico e previdenziale spettante agli assegnisti.



Art. 4) Requisiti

Possono partecipare alle selezioni indette per il conferimento degli assegni di ricerca, studiosi di qualsiasi nazionalità, in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (corso di studio di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99), della laurea specialistica ex art. 3, co. 1 lett. b) DM 509/99, laurea magistrale ex art. 3, co. 1, lett. b) DM 270/2004 o titolo equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente.

I bandi possono prevedere, come ulteriore requisito obbligatorio, il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente.

È richiesto, altresì, come titolo obbligatorio, il possesso di *curriculum* scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca richiesta dal bando.

L'Unicusano può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero, a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5) Incompatibilità

Non può partecipare alla selezione di cui al presente regolamento il personale di ruolo delle Università.

Non possono, altresì, partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore strutturato presso l'Unicusano ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o del Senato Accademico.

Art. 6) Presentazione delle domande

Per partecipare alla selezione, i candidati devono presentare idonea domanda all'Unicusano secondo le modalità previste dal bando.

L'Università effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e si riserva il diritto di chiedere gli originali dei documenti indicati nella domanda.

Art. 7) Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale su designazione della Giunta di Dipartimento.

La Commissione è composta da almeno tre membri individuati tra Professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o ricercatori a tempo determinato, anche esterni all'Università, purché afferenti al Settore Scientifico Disciplinare e/o al Settore concorsuale oggetto della ricerca.

Il Presidente è designato dalla Commissione al suo interno.



Art. 8) Lavori della Commissione

La Commissione giudicatrice valuta i candidati per titoli e colloquio.

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, dell'eventuale progetto e del colloquio al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione dispone di un massimo di 40 punti per la valutazione di curriculum vitae, titoli, pubblicazioni ed eventuale progetto del candidato, di 60 punti per la valutazione della prova orale e della conoscenza della lingua inglese. È inserito in graduatoria di idoneità il candidato che abbia ottenuto una valutazione complessiva di almeno 60/100.

Al termine dei lavori, che dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data della prima riunione, la Commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria di merito che individua il candidato vincitore.

I verbali sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo a cura della Direzione e Segreteria Dipartimentale.

Il Rettore approva gli atti della selezione con proprio Decreto, di norma entro 30 giorni dalla consegna dei verbali agli uffici di competenza.

Nel caso in cui si rilevino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione giudicatrice che dovrà procedere alle eventuali modifiche entro il termine assegnato.

Art. 9) Stipulazione e durata del contratto

Il vincitore della selezione conclude con l'Ateneo un contratto di diritto privato sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ateneo o da un suo delegato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.

La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza, su parere del Responsabile Scientifico, autorizzata dal Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Nel calcolo del limite massimo non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi dell'art. 51, co. 6 della Legge 449/1997.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, interscorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della predetta legge, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



Art. 10) Compenso e trattamento fiscale e assicurativo

L'importo minimo annuo lordo degli assegni di ricerca è definito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il compenso è erogato in rate mensili posticipate di uguale ammontare.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 11) Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto al conferimento dell'assegno coloro che non provvedono alla sottoscrizione del contratto o che non assumono servizio entro il termine stabilito.

Nel caso di mancata accettazione entro il termine stabilito dall'Università, l'assegno è conferito mediante scorrimento della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice.

Il contratto è risolto in caso di interruzione dell'attività di ricerca da parte del prestatore senza giustificato motivo ovvero nell'ipotesi in cui lo stesso si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 12, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca ai sensi del successivo art. 13.

L'assegnista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto attraverso comunicazione Racc. A/R inviata presso la sede legale dell'Ateneo e indirizzata al Magnifico Rettore con preavviso di almeno 30 giorni o a mezzo PEC all'indirizzo unicusano@pec.it.

Art. 12) Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

L'assegno, individuale e indivisibile, non può essere cumulato - a pena di decadenza - con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.



Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.

Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contratto.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, anche nell'ambito di convenzioni dell'Ateneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Responsabile della ricerca e del Consiglio di Dipartimento di afferenza, a condizione che l'incarico:

- sia occasionale e di breve durata;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
- in relazione alle attività svolte, non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia. Tali periodi non rilevano, comunque, ai fini della durata complessiva dell'assegno.

Art. 13) Diritti e doveri

I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca dei Dipartimenti di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:

- carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca del Dipartimento di afferenza;
- stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una sua fase;
- svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell'attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.

I titolari degli assegni possono svolgere compiti di docenza e sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole ivi vigenti.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture, nonché all'esterno, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.

I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente al Responsabile Scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta. Il Responsabile Scientifico delibera la congruità dell'attività svolta conformemente agli obiettivi prefissati, informando il Consiglio di Dipartimento interessato; in caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto.

Nell'ipotesi in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta presso una Università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli

obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all'estero deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico. Gli eventuali incrementi di spesa devono essere espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14) Verifica e valutazione dell'attività svolta

L'Assegnista, alla conclusione del periodo coperto dall'assegno, presenta al Responsabile Scientifico una relazione finale particolareggiata sulle attività svolte nell'ambito del progetto di ricerca e sui risultati raggiunti. Il Responsabile Scientifico valuta e sottoscrive la relazione e la sottopone ai competenti organi accademici. Il pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato al deposito della predetta relazione.

Art. 15) Norme finali e transitorie

Il Regolamento è emanato con decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo.